

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2960

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2004

—————

Interventi per il potenziamento della giustizia tributaria

—————

ONOREVOLI SENATORI. - In seguito alla previsione dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nella parte in cui dispone che «i componenti delle commissioni tributarie durano in carica nella stessa commissione non oltre nove anni», il 1° aprile 2005, oltre 5.300 giudici tributari non saranno più abilitati ad esercitare le funzioni nell'attuale commissione di appartenenza, con la conseguenza della possibile paralisi di molte commissioni, anche per i problemi relativi all'espletamento dei concorsi già segnalati dal consiglio di presidenza della giustizia tributaria con la relazione al Ministro dell'economia e delle finanze, che comporteranno l'esame di diverse decine di migliaia di domande di nomina in altre commissioni.

La nuova formulazione dell'articolo 11, peraltro approvata nella seduta del 1° ottobre 2002 del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, mira a ribadire l'onorarietà dell'incarico e, inoltre, tende ad evitare la immedesimazione della funzione giudiziaria tributaria nelle stesse persone per un lungo periodo di tempo.

Per quanto concerne la prima *ratio*, non vi è dubbio che è più che sufficiente la previsione del comma 4 dello stesso articolo 11, secondo cui «la nomina a componente di commissione tributaria non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego». D'altra parte, la previsione attuale che, alla scadenza del novennio, i componenti «sono nominati con precedenza sugli altri disponibili, in posti che si rendono vacanti in altre commissioni» (articolo 11, comma 1, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992) rende certa, per la precedenza riconosciuta, la nomina in altre commissioni, nel caso in cui il giudice tributario voglia continuare a

svolgere tale funzione. L'altra ragione giustificatrice della norma può essere soddisfatta dal divieto di restare per più di un certo numero di anni consecutivi nella stessa sezione.

D'altronde, l'esigenza di evitare l'immedesimazione della funzione nelle stesse persone per un periodo di tempo troppo lungo è stata assicurata per i magistrati ordinari con il passaggio ad altra funzione dello stesso ufficio giudiziario, senza la necessità di un trasferimento ad un diverso ufficio.

Appare opportuno prevedere un periodo minimo di permanenza nell'incarico da parte dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali per acquisire la legittimazione a concorrere all'assegnazione di altri incarichi, onde evitare che avvicendamenti troppo ravvicinati creino disfunzioni nell'organizzazione delle commissioni.

Con la previsione del comma 7 dell'articolo 11, come modificato dal presente disegno di legge, si intende agevolare la nomina di coloro che aspirano, per la prima volta, ad un incarico nelle commissioni tributarie regionali e provinciali, assicurando così un più agevole rinnovamento, anche anagrafico, delle stesse.

Il rilevante numero di procedimenti cautelari che le commissioni tributarie sono chiamate a decidere, con l'esame, molto spesso, di complesse e delicate questioni tecniche, anche distinte rispetto a quelle di merito da risolvere nel procedimento ordinario, giustifica la corresponsione del compenso aggiuntivo previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992 per ogni istanza definitiva, tenuto anche conto che il procedimento cautelare integra un sub-procedimento, inserito in quello ordinario, con caratteri di autonomia, che si conclude con l'emissione di un provvedimento,

sia pure di natura provvisoria, che lo «definisce».

È, altresì, opportuno prevedere l'esonero dalle rispettive funzioni dei magistrati ordinari, amministrativi o dei pubblici dipendenti su richiesta del consiglio di presidenza, in relazione alla particolare gravosità dello svol-

gimento dell'incarico di componente del consiglio stesso, anche con riferimento soltanto a periodi determinati, per assicurare il più efficace e completo adempimento delle finalità istituzionali nell'organo di autogoverno dei giudici tributari, che si pone come esigenza preminente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento*).

– 1. La nomina a componente di commissione tributaria non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.

2. I componenti delle commissioni tributarie cessano dall'incarico in ogni caso al compimento del settantacinquesimo anno di età.

3. I presidenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali durano in carica non oltre nove anni e alla scadenza sono nominati, anche in soprannumero, presidenti di sezione presso la commissione di appartenenza.

4. I presidenti di sezione, i vice presidenti ed i giudici delle commissioni tributarie non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi.

5. L'assegnazione degli incarichi per trasferimento è disposta nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezione e di giudice delle commissioni tributarie regionali e provinciali è annunciata dal consiglio di presidenza e portata a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, con indicazione del termine entro il quale i componenti che aspirano all'incarico devono presentare domanda;

b) alla nomina in ciascuno degli incarichi si procede in conformità a quanto previ-

sto dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal consiglio di presidenza secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle *E* ed *F*, tenendo conto delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di essi, nonché dello stato di famiglia e di salute, e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità d'età.

6. I componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto.

7. Per i posti non coperti per trasferimento da altro incarico si applica il procedimento previsto dall'articolo 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, ad un incarico nelle commissioni tributarie regionali e provinciali»;

b) all'articolo 13, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Il compenso aggiuntivo, di cui al comma 2, è riconosciuto per ogni istanza cautelare definitiva in relazione ad ogni provvedimento emesso a norma dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»;

c) all'articolo 18, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Nel caso di particolare gravosità degli adempimenti connessi con l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, è disposto per i componenti del consiglio di presidenza che siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici dipendenti, l'esonero dalle rispettive funzioni, anche per periodi determinati, su richiesta del consiglio stesso».

